



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 1172/c

Adottata dal Direttore Generale in data - 9 SET. 2010

Oggetto: approvazione convenzione ASL 1 Sassari / ASL 7 Carbonia per l'utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali pubbliche.

Su proposta del Responsabile del Servizio affari generali il quale,

- PREMESSO** che l'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari con propria nota protocollo PG/2010/5097 del 25/08/2010 manifesta la volontà di addivenire alla stipula della convenzione con questa Azienda Sanitaria finalizzata a riconoscere, a condizioni di reciprocità, la facoltà di utilizzo delle graduatorie concorsuali del personale della dirigenza e del comparto, per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, nello stretto ordine di graduatoria a partire dalla nomina del primo idoneo non assunto.
- VISTO** Il D.Lgs n. 502 del 30,12,1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna"
- VISTO** il D.Lgs 30.03.2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- CONSIDERATO** che per coniugare le esigenze di celerità del procedimento di assunzione con i principi che regolano l'accesso agli impieghi pubblici, si può validamente ricorrere, ai sensi dell'art. 3 comma 61 della legge 24.12.2003 n. 350, mediante accordi, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 35 del D.Lgs 165/01, anche alle graduatorie dei concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni tuttora valide, nei termini di legge.
- RITENUTO** opportuno nell'ottica della reciproca collaborazione procedere alla sottoscrizione della convenzione per promuovere e disciplinare l'integrazione delle attività tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Sassari e l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia.

RITENTUO di provvedere all'approvazione dell'allegato schema di convenzione.

## IL DIRETTORE GENERALE


SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## DELIBERA


Per i motivi in premessa

- Di approvare l'allegato schema di convenzione finalizzato a riconoscere la facoltà, alle parti, di utilizzare, per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, le graduatorie concorsuali nello stretto ordine di graduatoria a partire dalla nomina del primo idoneo non assunto;
- Demandare ai competenti Servizi amministrazione del personale l'esecuzione del presente provvedimento.


Il Commissario  
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario  
Dott. Antonio Farci



Resp. Serv. Proponente



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 102/c del 9 SET. 2010

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 10 SET. 2010 al 24 SET. 2010

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali



Paolo

destinatari:  
Servizio affari generali  
Servizio personale

## SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

<b>Azienda Sanitaria Locale di Carbonia</b>	  <small>A.O. MDLXXX</small>	<b>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari</b>

### CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CARBONIA E L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI FINALIZZATA ALL'UTILIZZO RECIPROCO DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI PUBBLICHE.

L'Azienda Sanitaria Locale di Carbonia, in persona del Commissario Dott. Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10.08.1953, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Carbonia, Via Dalmazia n. 83, (cod. fisc. 02261310921);

E

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, in persona del Commissario Dott. Giovanni Cavalieri, nato a Campogalliano (MO) il 05.05.1950, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari Via Coppino n. 26 (cod. fisc. 02268260904)

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

#### ART. 1

##### (PRINCIPI GENERALI)

Gli enti sottoscrittori della presente convenzione possono utilizzare reciprocamente, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, le rispettive graduatorie approvate in esito a concorsi pubblici da espletarsi, o da approvarsi in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, allorché non dispongano di una propria graduatoria valida.

L'Azienda che ha formulato la graduatoria mantiene la priorità nell'utilizzo della stessa in ragione delle proprie esigenze di servizio o necessità organizzative.


#### ART. 2

##### (MODALITA' OPERATIVE)

In esito all'espletamento del concorso l'Azienda titolare della procedura approva la graduatoria di merito ed assume i vincitori.

La graduatoria degli idonei non vincitori potrà essere utilizzata da una delle Aziende contraenti della presente convenzione, previa specifica richiesta, per le assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con la seguente modalità:

- il Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda che ha espletato il concorso, a seguito di specifica richiesta di assunzione da parte dell'altra Azienda contraente, informa con lettera raccomandata a/r il/i candidato/i idoneo/i, nel rigoroso rispetto della graduatoria, al fine di acquisire l'eventuale assenso in merito alla proposta di assunzione presso l'altra Azienda contraente.
- nella suddetta informativa verrà sinteticamente riportato il contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione ;
- in caso di assenso del/i candidato/i idoneo/i e della successiva stipulazione del contratto di lavoro, l'Azienda contraente che ha inoltrato la specifica richiesta di assunzione, comunica



tempestivamente e formalmente all'Azienda che ha formulato la graduatoria l'avvenuta stipula del contratto con i relativi dati essenziali, previa apposita acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento di tali dati mediante siffatta comunicazione.

### ART. 3

#### (STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO)

La stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda contraente, determina l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo indeterminato in base alla medesima graduatoria da parte dell'Azienda che l'ha formulata: in tal caso l'accettazione della proposta contrattuale da parte del candidato idoneo e la conseguente stipulazione del contratto presso l'altra Azienda comporta il corrispondente scorrimento della graduatoria per l'Azienda che la ha formulata, consentendo quindi ad essa di utilizzare detta graduatoria a partire dal candidato idoneo successivo.

Nei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato così stipulati deve essere inserita la clausola di seguito riportata:

«la stipula del presente contratto a tempo indeterminato comporta l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo indeterminato presso l'azienda \_\_\_\_\_ [indicare l'Azienda che ha formulato la graduatoria] da effettuarsi sulla base della graduatoria approvata con deliberazione del direttore generale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.»

La rinuncia da parte del candidato idoneo all'assunzione proposta, in virtù della presente convenzione, presso l'Azienda contraente diversa da quella che ha espletato il concorso e formulato la graduatoria di merito, non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale assunzione, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda titolare della procedura concorsuale.

### ART. 4

#### (ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO)

Secondo quanto previsto nell'articolo 1, le procedure di cui alla presente convenzione potranno essere utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato mediante reciproco utilizzo delle graduatorie concorsuali, fermo restando che la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato con una delle Aziende contraenti, effettuata in base ad una unica graduatoria, preclude la possibilità di successiva assunzione a tempo determinato presso l'Azienda che ha formato la graduatoria stessa, ferma restando la possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Azienda titolare della procedura concorsuale.

Nei contratti individuali di lavoro a tempo determinato così stipulati deve essere inserita la clausola di seguito riportata:

«la stipula del presente contratto a tempo determinato comporta l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo determinato presso l'Azienda \_\_\_\_\_ [indicare l'azienda che ha formulato la graduatoria] da effettuarsi sulla base della graduatoria approvata con deliberazione del direttore generale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.»

La rinuncia da parte del candidato idoneo all'assunzione a tempo determinato proposta, in virtù della presente convenzione, presso l'Azienda contraente diversa da quella che ha espletato il concorso e formulato la graduatoria di merito, non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale assunzione, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda titolare della procedura concorsuale.

### ART. 5

#### (DISPOSIZIONI FINALI E RECESSO)

La presente convenzione ha validità di tre anni e, alla scadenza, potrà essere rinnovata esclusivamente previa adozione di atto espresso.

Le parti contraenti hanno facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla presente convenzione dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a. r. con un preavviso di almeno 15 giorni prima dell'operatività del recesso.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli Enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Le parti concordano che nel caso di esistenza di convenzioni di analogo contenuto stipulate con altri Enti, qualora pervenissero più richieste di assunzione da parte di Enti diversi per il medesimo candidato idoneo, verrà osservato un diritto di precedenza in base alla data di arrivo della richiesta, ovvero, in caso di richieste pervenute in pari data, in base alla data di stipulazione della relativa convenzione. Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora ricorresse l'eventualità prevista dal presente comma, procederanno ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Letto, approvato e sottoscritto


Carbonia, \_\_\_\_\_  
per l'Azienda Sanitaria Locale di Carbonia

**Il Commissario**  
**(Dott. Maurizio Calamida)**



Sassari, \_\_\_\_\_  
per l'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari


**Il Commissario**  
**(Dott. Giovanni Cavalieri)**



Le parti contraenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, dichiarano di accettare in modo specifico, integrale ed espresso gli articoli della presente convenzione di seguito elencati: articolo 5 – disposizioni finali e recesso.

Carbonia \_\_\_\_\_  
per l'Azienda Sanitaria Locale di Carbonia

**Il Commissario**  
**(Dott. Maurizio Calamida)**



Sassari, \_\_\_\_\_  
per l'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari

**Il Commissario**  
**(Dott. Giovanni Cavalieri)**

